



SENT.68/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Paola Lo Giudice,
quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia
contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

in esito all'udienza del 28 maggio 2024

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20618** del registro di Segreteria in data 18 luglio
2023,

sul ricorso

proposto dal prof. OMISSIS (c.f.OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv.
Annarita Foschini (c.f. FSCNRT67M44C750Y) del Foro di Pescara.

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.: 80078750587), in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R) della propria
Avvocatura.

avverso

l'atto n. **OMISSIS** emesso dall'Inps, di conferimento della pensione diretta di
inabilità in favore del ricorrente, nella parte in cui viene omissso il computo, ai

fini del *quantum* della prestazione pensionistica e delle indennità di fine servizio, dei periodi di servizio non di ruolo prestati in qualità di docente nelle scuole secondarie statali di secondo grado, nonché del periodo di svolgimento del servizio di leva obbligatorio.

FATTO

1. Il ricorrente rappresentava di essere stato dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in qualità di docente di scuola secondaria superiore, in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale di docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza giuridica dal **OMISSIS** 1999 ed economica dal **OMISSIS** 1999, quale vincitore di concorso per soli titoli. In precedenza, aveva svolto numerosi periodi di servizio in pre-ruolo in qualità di personale docente presso diversi istituti statali, producendo il relativo prospetto.

Nel periodo dal giugno 1983 al giugno 1984 aveva svolto il servizio di leva obbligatorio, con congedo illimitato dal **OMISSIS** 1984.

Con decreto del **OMISSIS** 2018 del Dirigente scolastico dell'Istituto tecnico statale **OMISSIS** di **OMISSIS**, il ricorrente era stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica permanente non dipendente da causa di servizio, con decorrenza dal **OMISSIS** 2018.

In data **OMISSIS** 2018, presentava domanda di computo, ai fini della prestazione pensionistica e dell'indennità di fine servizio, dei periodi di servizio pre-ruolo. In data **OMISSIS** 2018 presentava domanda di computo anche del periodo in cui aveva prestato il servizio di leva.

Con atto n. **OMISSIS**, l'Inps conferiva al ricorrente la pensione diretta di

inabilità, calcolata con il sistema contributivo, con decorrenza dal **OMISSIS**

2018, senza tuttavia computare né i periodi di pre-ruolo, né il periodo del

servizio di leva obbligatorio.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'inclusione nel computo di tali periodi nella prestazione pensionistica e nell'indennità di fine servizio, il prof.

OMISSIS il **OMISSIS** 2018 presentava ricorso amministrativo contro il citato provvedimento dell'Inps.

Il 22 gennaio 2020 presentava altresì ricorso al Tribunale di Teramo che, con sentenza n. 368/2023 del 5 luglio 2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.

Il prof. **OMISSIS** proponeva dunque il ricorso in epigrafe, richiamando gli artt. 1 e segg., d.l. n. 370/1970, gli artt. 485 e segg., d.lgs. n. 297/1994, nonché l'art. 49, l. n. 153/1969, nonché la normativa relativa all'indennità di buonuscita. Chiedeva di annullare il citato atto dell'Inps n. **OMISSIS**, nella parte in cui gli aveva conferito la pensione diretta di inabilità omettendo il computo dei predetti periodi di servizio non di ruolo e del periodo di svolgimento del servizio di leva obbligatorio. Chiedeva di ordinare all'Inps di computare detti periodi, nonché tutti quelli ritenuti utili ai fini della corretta quantificazione dell'importo della pensione e del trattamento di fine servizio spettante, con condanna al pagamento della prestazione pensionistica nella misura spettante e delle differenze dei ratei maturati dalla data di decorrenza del diritto alla pensione fino all'effettivo pagamento, nonché alla liquidazione della differenza tra quanto percepito a titolo di trattamento di fine servizio e quanto spettante a seguito del computo dei periodi sopra evidenziati, con rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.

In via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. volta alla determinazione degli importi dovuti al ricorrente.

2. Con memoria del 5 gennaio 2024, l'Inps si costituiva in giudizio.

Chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Tribunale ordinario relativamente alle domande inerenti al trattamento di fine servizio.

Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con riferimento al computo del periodo di svolgimento del servizio di leva, perché non svolto. Produceva il foglio matricolare del ricorrente, dal quale risultava che aveva “presentato domanda per fruire delle disposizioni di cui alla l. 15.12.1972 n. 772 sulla obiezione di coscienza”, che la domanda era stata accolta e che il **OMISSIS** 1984 era stato “dispensato dal compiere la ferma di leva (servizio sostitutivo civile)” e “collocato in congedo illimitato”. Precisava di aver rigettato la relativa domanda con provvedimento dell' **OMISSIS** 2023.

Chiedeva invece di dichiarare la cessata materia del contendere con riguardo al computo dei periodi pre-ruolo, avendo provveduto al riconoscimento di tutti i periodi indicati nel ricorso, con conseguente riliquidazione della pensione calcolata su 24 anni di servizio. L'Inps chiariva che il ritardo nella definizione della posizione del ricorrente derivava dalla circostanza che le relative domande erano state presentate solo nell'imminenza del pensionamento. Precisava altresì di aver provveduto alla sistemazione della complessiva posizione, anche con riferimento ad ulteriori istanze di riscatto.

3. All'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, questo Giudice adottava l'ordinanza n. 1/2024, con la quale, su richiesta delle parti, disponeva il rinvio

della trattazione al 28 maggio 2024 al fine di consentire alle parti stesse di effettuare approfondimenti in merito alle rispettive eccezioni e di produrre elementi conoscitivi e probatori sui punti controversi. In particolare, chiedeva chiarimenti in merito all'eventuale passaggio in giudicato della citata sentenza del Tribunale di Teramo, depositata dall'avv. Foschini all'esito dell'udienza, e ulteriori elementi probatori in merito allo svolgimento del servizio sostitutivo di leva. Con riguardo alla richiesta di computo dei periodi pre-ruolo, stante la non adesione del ricorrente alla richiesta di cessata materia dell'Inps in conseguenza di un asserito errato computo per inesatta applicazione della normativa di riferimento, chiedeva di fornire elementi conoscitivi in merito ai calcoli effettuati.

4. Con memoria integrativa del 23 aprile 2024 l'Inps insisteva per la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti rispetto al trattamento di fine servizio.

Nel merito, in ordine alla domanda di accredito figurativo del servizio di leva, l'Inps ribadiva che il ricorrente non aveva svolto né il servizio di leva né il servizio sostitutivo civile, in quanto dispensato da entrambi e che, di conseguenza, non ne aveva diritto. In proposito evidenziava che la l. n. 772/1972 imponeva agli obiettori di prestare un servizio militare non armato o un servizio sostitutivo civile. Sulla base della circolare del Ministero della difesa, Levadife, n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 1979 erano stati dispensati dallo svolgimento del servizio di leva tutti gli obiettori che attendevano da oltre ventisei mesi di iniziare il servizio civile. L'interessato, ricorrendone le condizioni, era stato dispensato dal compiere la ferma di leva e il servizio sostitutivo. Tale conclusione era confermata dal foglio matricolare, nel quale

il ricorrente risultava “dispensato” dal compiere la ferma di leva e “collocato in congedo illimitato” nello stesso giorno.

Con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento dei periodi pre-ruolo, l'Istituto ribadiva la richiesta di dichiarare la cessata la materia del contendere, dando atto dell'avvenuto riconoscimento del computo ex d.p.r. n. 1092/73. In proposito comunicava altresì che, a seguito dell'accettazione da parte del ricorrente del riscatto di 9 mesi e 1 giorno con versamento del relativo onere, aveva ulteriormente riliquidato la pensione, con decorrenza dal **OMISSIS** 2018.

5. Il ricorrente, con nota del 26 aprile 2024, depositava copia del ricorso proposto dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila il 29 marzo 2024, avverso la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Teramo, nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario anche con riferimento alla domanda di computo dei periodi di servizio svolti in pre-ruolo e del servizio sostitutivo di leva ai fini del trattamento di fine servizio.

Precisava di non essere in grado di produrre ulteriore documentazione relativa al periodo sostitutivo di leva.

Depositava la comunicazione dell'Inps dell'11 aprile 2024 con la quale era stato specificato l'importo spettante a titolo di arretrati sulla pensione mensile, nonché documentazione comprovante l'accettazione, con il relativo pagamento, del riscatto oneroso dell'ulteriore periodo di mesi 9 e giorni 1 di lavoro quale docente di scuole statali di secondo grado, non rientrante nel computo a titolo gratuito dei servizi pre-ruolo svolti.

Con memoria integrativa del 16 maggio 2024 insisteva per il riconoscimento del diritto all'esatto computo di tutti i periodi di servizio non di

ruolo prestatosi quale docente di scuole statali secondarie di secondo grado, con il versamento della prestazione pensionistica dovuta, evidenziando che le produzioni documentali dell'Inps non avevano fornito chiarimenti circa i criteri adottati per il relativo computo, limitandosi a produrre una nuova determina di riliquidazione basata sull'intervenuta accettazione del riscatto oneroso da parte del ricorrente. Osservava che i periodi di servizio pre-ruolo utili ai fini pensionistici erano stati computati per la loro effettiva durata e non come anno intero, come invece previsto dagli artt. 485 e 489, d.lgs. n. 297/1994 e dall'art. 11, comma 14, l. n. 124/1999 nella formulazione *ratione temporis* applicabile. Di conseguenza, considerando i suddetti periodi come anni interi, al calcolo operato dall'Istituto previdenziale dovevano essere ancora aggiunti mesi 9 e giorni 17.

6. All'esito dell'udienza pubblica del 28 maggio 2024, con l'assistenza della sig.ra Velia Volpe quale segretario di udienza, come da verbale, sono comparsi l'avv. Foschini per il ricorrente e l'avv. Capannolo per l'Inps, che hanno confermato le rispettive posizioni. L'avv. Foschini ha dichiarato di volere rinunciare alla parte della domanda relativa al riconoscimento del servizio di leva.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso in esame ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento, ai fini della pensione e del trattamento di fine rapporto, dei periodi di servizio pre-ruolo svolti dal ricorrente, già docente presso istituti di istruzione secondaria superiore, e del periodo di svolgimento del servizio di leva obbligatorio.

2. In via pregiudiziale, deve essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice ordinario, con riferimento alla parte della domanda relativa alla richiesta di riconoscimento dei predetti periodi ai fini del trattamento di fine rapporto.

Come è noto, l'art. 1, comma 2, c.g.c. dispone che "sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica". Specificamente, ai sensi dell'art. 62, r.d. n. 1214/1934, la Corte dei conti ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato (comma 1) e su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (comma 2).

Secondo la consolidata giurisprudenza, nell'ambito dei ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, la giurisdizione contabile è esclusiva e comprende tutte le controversie funzionali alla pensione e concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione stessa. La giurisprudenza è altrettanto consolidata nel ritenere che "rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR", non trattandosi di questioni funzionali al trattamento pensionistico (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 11849/2016 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ne consegue che le controversie "attinenti alla misura dell'indennità di buonuscita, poiché non afferenti al rapporto pensionistico, appartengono alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro" che, nella fattispecie, è il giudice ordinario.

Al riguardo, occorre altresì rilevare che la sentenza n. 368/2023 del

Tribunale di Teramo, Sez. lavoro, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice contabile sia per la domanda relativa al trattamento pensionistico che per quella relativa al trattamento di fine servizio, è stata impugnata dal ricorrente dinanzi alla competente Corte d'Appello di L'Aquila, Sez. lavoro (r.g.r. n. 156/2024), nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario con riferimento alla domanda di computo di periodi ai fini del trattamento di fine servizio. Il relativo giudizio risulta attualmente pendente con udienza di trattazione fissata al 28 novembre 2024. Ciò esclude allo stato la necessità di sollevare d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione.

3. Nel merito, deve essere in primo luogo dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla parte della domanda relativa al riconoscimento del periodo del servizio di leva obbligatoria, in quanto oggetto di rinuncia da parte del ricorrente, con conseguente venir meno del poterdovere del giudice di pronunciare sulla stessa (cfr. Sez. Sicilia, sent. 604/2022).

4. Con riferimento alla richiesta di computo del periodo di pre-ruolo svolto dal prof. **OMISSIS**, deve rilevarsi che l'inps ha comunicato che, nelle more del presente giudizio, ha provveduto al riconoscimento di tutti i periodi indicati nel ricorso, tenendo conto del periodo di servizio svolto, e ha conseguentemente riliquidato il trattamento pensionistico spettante.

4.1. Con riferimento al riconoscimento della spettanza del computo relativamente a tali periodi, può essere dichiarata la parziale cessata materia del contendere, essendo stato, sotto tale profilo, soddisfatto l'interesse sotteso alla domanda del ricorrente.

4.2. Deve invece essere respinto il ricorso con riferimento alla richiesta di disporre il computo dei medesimi periodi ai fini pensionistici come anno intero, e non solamente per la loro effettiva durata, in applicazione del disposto di cui agli artt. 485 e 489, d.lgs. n. 297/1994 e all'art. 11, comma 14, l. n. 124/1999, nella formulazione *ratione temporis* applicabile, dovendosi al riguardo fare applicazione dei principi recati dal d.p.r. n. 1092/1973.

Occorre infatti evidenziare che la disciplina richiamata dal ricorrente di cui agli artt. 485 e seguenti, d.lgs. n. 297/1994, è contenuta nel Capo III, Sezione IV del richiamato testo unico, concernente il “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” e disciplina, dunque, le modalità di computo dei predetti periodi ai soli fini ivi indicati, nei quali non è ricompreso il trattamento di quiescenza. Né tali disposizioni, in quanto norme eccezionali, possono essere applicate estensivamente o analogicamente alla disciplina del trattamento pensionistico.

Il successivo art. 598 (relativo al “trattamento di quiescenza”) del medesimo d.lgs. n. 297/1994, contenuto nel Titolo IV, Capo II recante la “disciplina di quiescenza e previdenza”, dispone che “ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni”. In tema del computo qui in trattazione l'art. 11, d.p.r. n. 1092/1973, richiamato dall'Inps nell'originario provvedimento di liquidazione, dispone che “sono computati a domanda i

servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente. I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi”.

Ne deriva che l'Istituto previdenziale ha correttamente operato, con conseguente rigetto del ricorso sulla richiesta in esame.

5. Tenuto conto di quanto sopra, resta assorbita la richiesta istruttoria di nomina di CTU per la determinazione degli importi dovuti.

6. In considerazione della reciproca parziale soccombenza, anche virtuale, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva,

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore del

	<i>giudice civile, in merito alla parte della domanda relativa al trattamento</i>	
	<i>di fine servizio;</i>	
	- <i>dichiara la cessata materia con riferimento alla richiesta di</i>	
	<i>riconoscimento del periodo di leva obbligatoria;</i>	
	- <i>dichiara la parziale cessazione della materia del contendere rispetto al</i>	
	<i>riconoscimento dei periodi pre-ruolo operato dall'Inps nelle more del</i>	
	<i>giudizio e per il resto respinge il ricorso, nei termini di cui in</i>	
	<i>motivazione.</i>	
	<i>Spese compensate.</i>	
	Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante	
	il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della	
	riservatezza del ricorrente, si dispone che a cura della Segreteria venga	
	apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del	
	ricorrente medesimo.	
	Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2024.	
	IL GIUDICE	
	Paola Lo Giudice	
	(f.to digitalmente)	
	Depositato in segreteria il 31/05/2024	
	In esecuzione del suesteso provvedimento ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.	
	196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza, omettere le	
	generalità e i dati identificativi del ricorrente.	
	- pag. 12 di 12 -	